

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2024 - Statuto completo



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

Allegato "A" al n.18.378 di Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETÀ**

**CAPO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**1. DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "L'INSOLITO SRL" (di seguito la "Società").

**2. SEDE**

2.1 La Società ha sede in Cosenza.

**3. OGGETTO**

La Società ha per oggetto:

- la realizzazione e/o gestione di ristoranti, trattorie, paninoteche, pizzerie, pinserie romane, osterie, birrerie, nonché l'attività di ristorazione in self-service, mense, alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive in genere, SPA, centri benessere e cure termali, forniture di pasti preparati o comunque confezionati, gelaterie, pasticcerie e bar con intrattenimento e spettacolo; produzione e vendita di prodotti da forno, di impasti e di prodotti semilavorati refrigerati, congelati o surgelati, distillati alcolici, derivati da grano, frumento, uve, luppolo e vitigno, salumi freschi e stagionati, prodotti caseari e derivati del latte in genere; la vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato; tutte le attività potranno essere esercitate altresì mediante affiliazioni e franchising ad altre imprese, anche mediante la realizzazione di una propria rete di franchising;
- la realizzazione e/o gestione di stazioni di servizio con rivendita di carburanti; il commercio al minuto di articoli di profumeria, cartoleria, articoli da fumo, prodotti alimentari e prodotti non alimentari, giornali, riviste, generi di monopolio, ed ogni altra attività di commercio al minuto ed all'ingrosso che possa avere qualsiasi attinenza con le attività sopra esposte;
- la produzione e la trasformazione di carni, salumi freschi e stagionati, da carne suina, bovina, equina ed avicola;
- la trasformazione di prodotti ittici;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio dei seguenti prodotti: prodotti alimentari in genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e comunque conservati; l'acquisto, la distribuzione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari, anche mediante gestione di strutture complesse quali supermercati, ipermercati e magazzini di stoccaggio, l'assunzione sempre nel settore dei prodotti alimentari di mandati di rappresentanza con o senza deposito e di concessioni; il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari freschi e comunque conservati, compresi il pane, le paste alimentari, il latte e i derivati, i dolciumi freschi e conservati, le bevande anche alcoliche e superalcoliche, i prodotti ittici freschi e comunque conservati, prodotti congelati e surgelati in confezione



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

o sfusi, oli e grassi alimentari di origine vegetale, uova, prodotti ortofrutticoli freschi e conservati, carni fresche e congelati di tutte le specie animali;

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli per la pulizia domestica, industriale, dei locali commerciali, dei ristoranti, degli alberghi, dei villaggi turistici, e per l'igiene della persona;
- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di bigiotteria, oggetti preziosi o orologeria, articoli da regalo, giocattoli, abbigliamento, oggettistica, previo rilascio delle relative autorizzazioni;
- l'importazione e l'esportazione di beni di qualsiasi natura e genere sia per la rivendita al dettaglio che all'ingrosso, dei prodotti del settore alimentare e non alimentare, abbigliamento e calzature, frumenti, sfarinati, grano, granturco, cereali in genere, arachidi per l'estrazione di oli;
- il trasporto e spedizione per conto proprio, per conto di terzi con mezzi propri e di terzi, di merci di qualsiasi natura e genere per la via terrestre, marittima ed aerea, per qualsiasi destinazione nel territorio italiano, europeo, ed estero;
- stipulazione di contratto di noleggio di autoveicoli automezzi, trattori, motrici, moto e motocicli;
- la realizzazione e la gestione di impianti di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico-eolico-idroelettrico-biogas-ecc.);
- l'installazione, la gestione, la manutenzione, la riparazione e la vendita di distributori automatici di bevande e alimenti in senso lato e la vendita di alimenti e di bevande presso strutture pubbliche e private senza eccezione alcuna.

La Società potrà compiere inoltre tutto quanto occorrente, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la sublocazione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari nonché l'acquisto e la cessione a qualunque titolo di complessi aziendali, rami d'azienda, brevetti, know-how ed in genere di beni immateriali di qualunque specie e tipo;
- assumere partecipazioni ed interessenze in imprese collettive e/o individuali affini nel rispetto dell'art. 2361 Codice Civile;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati;
- concedere garanzie, reali e/o personali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti di garanzia, rilasciare lettere di patrocinio per obbligazioni proprie e/o altrui;
- in generale compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, attività da svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riserva-



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

te ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La Società ha ad oggetto l'esercizio di attività di assunzione, detenzione, gestione e trasferimento di partecipazioni o altre interessenze, sia direttamente sia indirettamente, in altre società o enti (anche mediante la partecipazione alla loro costituzione), indipendentemente dall'oggetto sociale di tali società o enti.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie (ivi comprese le operazioni su valori mobiliari e/o la prestazione di garanzie) necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse però tali attività nei confronti del pubblico e, in ogni caso, con esclusione delle attività riservate secondo la normativa vigente.

#### 4. DURATA

4.1 La durata della Società è fissata a tempo indeterminato.

### CAPO II

#### CAPITALE SOCIALE - LIBRO SOCI

#### 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale della Società è di Euro 20.000,00 (ventimila/00) suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ivi compresi crediti e beni in natura. Fermo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 2464 c.c., è consentita un'attribuzione di quote anche non proporzionale al conferimento effettuato, purché consti il consenso dei soci interessati.

5.3 In funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché nel rispetto della normativa applicabile, la Società può raccogliere fondi presso i propri soci, sia in conto finanziamento e con obbligo di rimborso, sia a fondo perduto. La Società può inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c..

5.4 In caso di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote possedute. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale sociale possono essere attuati, con il consenso di tutti i soci ed anche durante la vigenza del Periodo di Lock-up, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

#### 6. LIBRO SOCI

La Società su decisione dell'assemblea può tenere il libro soci. In tal caso detto libro sarà tenuto a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per i libri sociali obbligatori, il libro dei soci, regolarmente vidimato, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la quota di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

### CAPO III

#### TRASFERIMENTO - RECESSO



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

## **7. DEFINIZIONI**

**7.1** Per "Arbitratore" si intende una società di revisione indipendente dai soci e dalla Società, con uffici in Italia, e (i) individuata con delibera assunta dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei presenti; ovvero (ii) nel caso in cui il consiglio di amministrazione non deliberi per due sedute, nominata dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo ove ha sede la società, su istanza della Società o del socio (o, a seconda dei casi, erede o legatario) più diligente.

**7.2** Per "controllo", "controllare" e simili espressioni si intendono i rapporti contemplati dall'articolo 2359, comma 1, c.c..

**7.3** Per "quota" o "quote" si intende la partecipazione al capitale della Società spettante a ciascun socio e/o qualsiasi altro strumento finanziario o contratto che attribuisca il diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere, acquistare o ricevere quote della Società e, in generale, qualsiasi diritto, anche futuro o condizionato, di sottoscrivere, acquistare, ricevere o comunque farsi consegnare quote o strumenti finanziari della Società.

**7.4** Per "Socio Persona Giuridica" si intende una società controllata da un socio, tramite la quale il medesimo socio detenga l'intera quota nella Società o una società fiduciaria di cui sia fiduciante un socio e attraverso la quale il medesimo socio detenga l'intera quota nella Società.

**7.5** Per "trasferire" o "trasferimento" si intende qualsiasi accordo o atto inter vivos o mortis causa, a titolo gratuito o oneroso, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad un terzo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, la titolarità di quote o qualsiasi altro diritto, interesse o titolo relativo alle stesse, inclusi, in via meramente esemplificativa: (i) compravendita, donazione, permuta, riporto, conferimento in società, trasferimenti conseguenti a fusione, scissione o liquidazione; (ii) l'esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità di quote della Società. Ai sensi del presente statuto, sono esclusi dalle nozioni di 'trasferire' o 'trasferimento' o altre espressioni simili o equivalenti, la costituzione o l'escussione di pegno sulle quote a favore di banche o altri enti finanziatori della Società.

**7.6** "Valore di Mercato": si intende il valore di mercato delle quote determinato tenuto conto, tra l'altro, della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduti e di ogni altra circostanza e condizione che sia di norma tenuta in considerazione ai fi-



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

ni della determinazione del valore di mercato delle quote, restando inteso che ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni in società quotate detenute dalla Società si farà riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di chiusura rilevati sul mercato di riferimento nei 6 mesi precedenti.

#### **8. TRASFERIMENTI CONSENTITI**

**8.1** Il trasferimento delle quote è consentito subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti articoli 9, 10, 11 e 12 e, con riferimento ai trasferimenti inter vivos, solo a condizione che il trasferimento avvenga per l'intera quota e per mezzo di un contratto di compravendita che preveda il pagamento di un prezzo d'acquisto interamente ed esclusivamente in denaro. Il soggetto a cui siano trasferite quote in violazione delle applicabili disposizioni del presente statuto non può esercitare i diritti sociali.

**8.2** Resta inteso che, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8.1., le quote potranno essere liberamente trasferite tra soci o da un socio al Socio Persona Giuridica, fermo restando che in caso di perdita della qualifica di Socio Persona Giuridica in capo al soggetto cessionario, quest'ultimo avrà l'obbligo di ritrasferire le quote al cedente originario.

#### **9. PERIODO DI LOCK-UP**

**9.1** Salvo consti il consenso scritto di tutti i soci di maggioranza, per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente statuto, i soci non possono trasferire inter vivos le proprie quote (il "Periodo di Lock-up").

#### **10. PRELAZIONE**

**10.1** Successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up, qualora un socio decida di trasferire le quote della Società dallo stesso detenute ad un terzo non socio, dovrà offrirle in prelazione agli altri soci a parità di condizioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata, con copia al consiglio di amministrazione della Società (la "Comunicazione di Offerta in Prelazione").

**10.2** La Comunicazione di Offerta in Prelazione dovrà indicare l'esatta consistenza della quota oggetto del previsto trasferimento (la "Quota in Vendita"), le generalità del proposto acquirente (e, nel caso in cui questi sia una persona giuridica, del soggetto che ne esercita il controllo), il corrispettivo, nonché le previste modalità e i termini di pagamento; alla stessa dovrà comunque essere allegata copia dell'offerta di acquisto ricevuta dal proposto acquirente, la quale dovrà necessariamente prevedere la data entro cui dovrà avvenire il trasferimento.

**10.3** Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della Quota in Vendita dovrà darne comu-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

nicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata al socio trasferente, e per conoscenza al consiglio di amministrazione e agli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Offerta in Prelazione.

**10.4** I soci che intendano esercitare la prelazione dovranno manifestare la volontà di acquistare l'intera Quota in Vendita, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Offerta in Prelazione, essendo espressamente inteso che qualora il diritto di prelazione fosse esercitato esclusivamente in relazione ad una porzione della Quota in Vendita, la relativa comunicazione di esercizio sarà considerata priva di qualsiasi effetto.

**10.5** Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la Quota in Vendita spetterà ai soci interessati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

**10.6** Nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

**10.7** Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente articolo 10.3, nessun socio abbia esercitato la prelazione, il socio trasferente potrà trasferire la Quota in Vendita al proposto acquirente ai termini e condizioni di cui all'offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 11.

#### **11. GRADIMENTO**

**11.1** Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 10 e un socio intenda trasferire le proprie quote a un terzo non socio, è richiesto il gradimento del consiglio di amministrazione che dovrà esprimersi a maggioranza dei suoi membri senza obbligo di astensione del socio trasferente che dovesse essere anche membro del consiglio di amministrazione, sulla base del testo di offerta d'acquisto allegata alla Comunicazione di Offerta in Prelazione.

**11.2** Il consiglio di amministrazione dovrà decidere se concedere o meno il gradimento senza indugio e, in ogni caso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci di cui al precedente articolo 10.3. Il consiglio di amministrazione dovrà quindi comunicare al socio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.

**11.3** Qualora, entro il termine di cui al precedente articolo 11.2, al socio trasferente non pervenga alcuna comunicazione di rifiuto della concessione del gradimento, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la quota.



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

**11.4** Qualora il gradimento venga negato, il consiglio di amministrazione dovrà indicare un altro acquirente gradito che presenti offerta irrevocabile di acquisto agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Offerta in Prelazione. A tal fine, il consiglio di amministrazione riporterà nella lettera di rifiuto il nominativo del proposto acquirente con, in allegato, il testo dell'offerta irrevocabile di acquisto agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Offerta in Prelazione.

**11.5** Qualora (i) il gradimento venga negato e (ii) il consiglio di amministrazione non indichi un altro acquirente gradito che presenti offerta irrevocabile di acquisto agli stessi termini e condizioni di cui alla Comunicazione di Offerta in Prelazione, il socio trasferente avrà diritto di recedere ai termini e condizioni di cui all'articolo 13 dello statuto.

## **12. SUCCESSIONE MORTIS CAUSA**

**12.1** In caso di trasferimento di una quota per effetto di successione mortis causa si applica la procedura descritta al presente articolo 12, restando inteso che fino a quando tale procedura non sia stata esperita, gli eredi e/o i legatari del defunto non potranno essere legittimati all'esercizio dei diritti incorporati nella quota ereditata e non potranno trasferire la quota con effetto verso la Società:

(a) entro 30 (trenta) giorni da quando ne assumono la titolarità ai sensi della disciplina applicabile, gli eredi e/o i legatari del socio defunto devono chiedere l'individuazione dell'Arbitratore ai fini della determinazione del Valore di Mercato della quota caduta in successione, mediante comunicazione indirizzata al consiglio di amministrazione e, per conoscenza, ai soci;

(b) l'Arbitratore comunicherà la propria determinazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata al consiglio di amministrazione, ai soci e agli eredi e/o legatari entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico, restando inteso che la determinazione dell'Arbitratore sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349, comma 1, c.c., sarà definitiva e vincolante per tutti i soggetti interessati e la Società e non potrà essere in alcun modo impugnata o appellata, salvo che per manifesta iniquità o erroneità;

(c) entro 60 (sessanta) giorni dalla determinazione del Valore di Mercato ai sensi del paragrafo (b) che precede, ciascuno dei soci può esercitare un diritto di riscatto sulla quota ereditata dagli eredi e/o legatari del socio defunto (il "Diritto di Riscatto"), a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata indirizzata agli eredi e/o legatari e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo (d);

(d) il prezzo della quota in relazione alla quale sia eserci-



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

tato il Diritto di Riscatto è pari al Valore di Mercato determinato dall'Arbitratore ai sensi del paragrafo (b) che precede. Il Diritto di Riscatto può essere esercitato da ciascun socio solo sulla totalità (e non su parte) della quota caduta in successione, restando inteso che il Diritto di Riscatto esercitato rispetto solamente ad una parte della quota caduta in successione si intenderà a tutti gli effetti come non esercitato ed inefficace. Nel caso in cui il Diritto di Riscatto fosse esercitato da più soci, la quota caduta in successione sarà acquistata in proporzione delle partecipazioni rispettivamente detenute da tali soggetti al capitale della Società. Nel caso in cui qualcuno dei soci non possa o non voglia esercitare il Diritto di Riscatto, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che intendano avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio del Diritto di Riscatto loro spettante;

(e) in caso di valido esercizio del Diritto di Riscatto, ai sensi del presente articolo 12, il pagamento del prezzo della quota agli eredi e/o legatari in relazione alla quale sia stato esercitato il Diritto di Riscatto, avrà luogo entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo all'ultimo valido esercizio del Diritto di Riscatto;

(f) qualora il Diritto di Riscatto non sia stato validamente esercitato, gli eredi e/o legatari dovranno chiedere il gradimento del consiglio di amministrazione e sarà seguita, mutatis mutandis, la procedura di cui al precedente articolo 11;

(g) in caso di concessione del gradimento, la quota caduta in successione resterà definitivamente acquisita dagli eredi e/o legatari; in caso di mancato gradimento, invece, il diritto di recesso s'intenderà esercitato da parte degli eredi e/o legatari e la quota caduta in successione sarà acquistata dalla Società ad un prezzo pari al Valore di Mercato.

### **13. DIRITTO DI RECESSO**

**13.1** Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci solo per l'intera quota nelle ipotesi previste dalla legge nonché nei casi specificamente previsti dal presente statuto.

**13.2** Non spetta ai soci il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni aventi a oggetto la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle quote.

**13.3** Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società al verificarsi di una qualunque delle seguenti circostanze:

- trasformazione della società;
- trasferimento della sede all'estero;
- modifica dell'oggetto sociale;

**13.4** Il diritto di recesso si esercita nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2437-bis c.c., in quanto compatibili.

**13.5** Il valore di liquidazione sarà pari al Valore di Mercato



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

e sarà determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo. In caso di disaccordo, la valutazione delle quote è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma 1, c.c..

#### **14. DRAG ALONG**

**14.1** In caso di vendita delle quote del socio di maggioranza, sarà obbligato al trasferimento anche il socio/soci di minoranza.

### **CAPO IV**

#### **DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA - QUORUM**

#### **15. ASSEMBLEA**

**15.1** L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione, dal Presidente del consiglio di amministrazione o da altro amministratore a ciò delegato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio e, per l'organo amministrativo e l'eventuale collegio sindacale, dagli altri libri sociali, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**15.2** L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo, purché all'interno dell'Unione Europea o in Gran Bretagna. In caso di assenza, impedimento o inerzia degli amministratori, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

**15.3** Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

**15.4** In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o dichiarano per iscritto di essere stati informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **16. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**16.1** L'assemblea è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza del capitale sociale presente in assemblea ovvero, in assenza di delibera, dal Presidente del consiglio di amministrazione.

**16.2** Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dal-



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

l'assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

**16.3** Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, stabilire le modalità delle votazioni ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**16.4** Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video-collegati, alle seguenti condizioni:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

(b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**16.5** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **17. DELEGHE**

**17.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nella stessa anche da un soggetto non socio per delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

#### **18. CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

**18.1** Salvo che nei casi espressamente vietati dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**18.2** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

**18.3** La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la percentuale di capitale sociale indicata al successivo articolo 18. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

#### **19. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

19.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di  
tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, fatte salve le maggioranze rafforzate previste da inderogabili disposizioni di legge e dal presente statuto.

**19.2** Le seguenti delibere dell'assemblea dei soci dovranno necessariamente essere adottate con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale della Società:

- (a) l'approvazione di operazioni straordinarie sul capitale della Società;
- (b) l'approvazione di modifiche agli articoli 5, 19, 21, 23.7 e 26.3 del presente statuto;
- (c) la distribuzione di dividendi in misura diversa rispetto a quanto previsto dall'articolo 26 dello statuto.

#### CAPO V

#### AMMINISTRATORI - DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUITI AI SINGOLI SOCI - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

##### 20. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**20.1** La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri i quali vengono nominati, a seconda dei casi, dai soci o dai Soci Persone Giuridiche nell'esercizio dei diritti particolari attribuiti ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto. Gli amministratori possono essere anche non soci, scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

**20.2** Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più amministratori, determinando la durata e i limiti della delega. Inoltre, l'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

**20.3** I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

##### 21. DIRITTI DI NOMINA ATTRIBUITI AI SINGOLI SOCI EX ARTICOLO 2468, COMMA 3, C.C.

**21.1** Ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, c.c.:

- (a) è riservato ai soci che esprimono almeno il 70% del capitale sociale il diritto di nominare 3 (tre) membri del consiglio di amministrazione della Società tra cui dovranno essere scelti il Presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, ove nominato;
- (b) è riservato ai soci che esprimono almeno il 30% del capitale sociale il diritto di nominare 2 (due) membri del consiglio di amministrazione tra cui il vicepresidente del consiglio di amministrazione se nominato;
- (c) restando inteso che (i) ciascuno dei suddetti soci, nell'esercizio del diritto particolare al medesimo attribuito



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

dal presente articolo 21, potrà nominare anche se stesso,

(ii) ciascun Socio Persona Giuridica potrà nominare il proprio soggetto controllante e (iii) qualora un Socio Persona Giuridica cessi di essere controllato da un socio, l'amministratore nominato dal medesimo Socio Persona Giuridica cesserà automaticamente dalla carica e sarà sostituito dall'amministratore nominato dal socio che originariamente controllava il Socio Persona Giuridica.

**21.2** Gli amministratori nominati ai sensi del precedente articolo 21.1 sono revocabili dall'assemblea dei soci solo per giusta causa; i medesimi sono revocabili in qualunque tempo dal socio o dal Socio Persona Giuridica che li ha nominati. In caso di revoca o di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi motivo (fatta eccezione per il caso di cessazione dalla carica per perdita del requisito di Socio Persona Giuridica di cui al precedente articolo 21.1, ultimo capoverso), spetterà al socio o al Socio Persona Giuridica che abbia originariamente nominato l'amministratore cessato il diritto di nominare il nuovo amministratore.

**21.3** I diritti particolari previsti dal presente articolo non si trasferiscono a terzi. Qualora il socio o il Socio Persona Giuridica trasferisca a terzi la propria quota, gli amministratori nominati dal medesimo ai sensi dell'articolo 20 cesseranno automaticamente dalla carica e saranno sostituiti da amministratori nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

## **22. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**22.1** Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e, ove ritenuto necessario, un Vice-Presidente.

**22.2** Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

**22.3** Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**22.4** La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tutti gli amministratori meno uno. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**22.5** Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

### **23. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**23.1** Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza, impedimento o inerzia, dal vice presidente se nominato o dall'amministratore più anziano, nella sede sociale o altrove, purché nell'Unione Europea o in Gran Bretagna, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata, purché l'avviso sia fatto pervenire agli amministratori e ai sindaci o al sindaco unico, ove nominati, al domicilio risultante dall'atto di accettazione della carica, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, il consiglio di amministrazione potrà essere convocato un giorno prima dell'adunanza.

**23.2** Il consiglio di amministrazione è convocato quando il Presidente del consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta un amministratore o il sindaco unico o un membro del collegio sindacale, se nominati.

**23.3** Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**23.4** Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità - fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato - siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, ove nominati, siano presenti o informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore.

**23.5** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro amministratore designato dal consiglio.

**23.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, senza pregiudizio per le disposizioni del presente statuto che stabiliscono quorum diversi, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**23.7** Le seguenti materie non potranno formare oggetto di delega e devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 4 amministratori:

- (a) acquisto o sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese o enti;
- (b) trasferimento di azioni di società giuridiche detenute;
- (c) assunzione di finanziamenti superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni) per operazioni plurime;
- (d) l'acquisto di beni e contratti di fornitura superiori ad euro 100.000,00 (centomila).

**23.8** Le riunioni del consiglio di amministrazione possono esse-



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 21-03-2024

**L'INSOLITO SRL**  
Codice fiscale: 03910070782

re tenute con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video-collegati, alle seguenti condizioni:

(a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

**23.9** Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

#### **24. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

**24.1** La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, al Vice-Presidente nonché, ove nominati e nei limiti dei poteri conferiti, all'amministratore delegato, ai direttori generali ed ai procuratori.

#### **CAPO VI**

##### **SINDACI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **25. SINDACI - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**25.1** Il collegio sindacale, ove nominato per prescrizione di legge o volontà dei soci, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

**25.2** La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata, a seconda dei casi, dall'organo di controllo (anche monocratico), salvo che constino impedimenti di legge, o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale avente i requisiti di legge, cui si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

**25.3** Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

#### **CAPO VII**

##### **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI**

#### **26. BILANCIO E UTILI**

**26.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

**26.2** Il consiglio di amministrazione provvederà, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del progetto di bilancio, con tutti gli ulteriori documenti ri-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 21-03-2024

L'INSOLITO SRL  
Codice fiscale: 03910070782

chiesti dalle leggi vigenti.

**26.3** Almeno il 50% degli utili netti verrà distribuito ai soci, salvo deliberazione dell'assemblea di non procedere, in tutto o in parte, alla distribuzione di tali utili, da adottarsi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale ai sensi dell'articolo 18.2.

**CAPO VIII**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**27. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**27.1** Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci.

**27.2** La Società viene messa in liquidazione per le cause stabilite dalla legge.

**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**28. COMUNICAZIONI**

**28.1** Tutte le comunicazioni ai sensi del presente statuto, ove non diversamente disposto, si effettuano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica certificata, presso il domicilio dei soci, ad eccezione di quelle dirette al Presidente del consiglio di amministrazione, che si effettuano presso la sede legale della Società.

**29. RINVIO**

**29.1** Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle applicabili disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

**Firmato:**

**Canzian Moccia Antonio**

**Carbone Alessandro**

**Lomonaco Gaia**

**Varca Eugenio**

**Sanguedolce Romolo**

**Carlo Perri notaio**

**segue impronta del sigillo**

